

Riconciliazione: atto ad efficacia immediata a seguito di dichiarazione delle parti resa possibile dall'art. 63, comma 1 lettera g) del DPR 396/2000. I coniugi possono dichiarare anche la riconciliazione da una data pregressa.

I coniugi che si sono riconciliati a seguito di separazione possono, tramite una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è stato celebrato il matrimonio ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione, di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l'intervento del Giudice.

Per poter procedere è necessaria la presenza contestuale dei coniugi muniti di documento d'identità, unitamente alla copia della sentenza od omologa di separazione. Nell'atto i coniugi potranno indicare la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.

A dichiarazione avvenuta e previa formazione del relativo atto, si provvederà all'annotazione sull'atto di matrimonio e al relativo aggiornamento anagrafico per la certificazione.

Riferimenti legislativi: art. 63 comma 1 lett.g) DPR 396/2000 e artt 154 e 157 codice civile